Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 184 del 9 agosto 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 68

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1986.

Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1986.

Trasporto marittimo in colli di materie tossiche (classe 6.1); sostituzione della tabella sigla 6.1.167.1 (Dinitrotolueni).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1986.

Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1968, pubblicato nello stesso supplemento ordinario, con il quale sono stati determinati i modelli delle etichette di pericolo che devono essere applicate sui colli contenenti merci pericolose;

Considerata la necessità di uniformare i citati modelli delle etichette a quelli approvati in sede internazionale;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Le etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose, ai sensi del regolamento citato nelle premesse, devono essere conformi ai modelli indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le etichette devono avere dimensioni minime di 100 × 100 millimetri, salvo il caso in cui, a causa delle dimensioni del collo, sia necessario usare etichette più piccole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

ALLEGATO

ETICHETTE
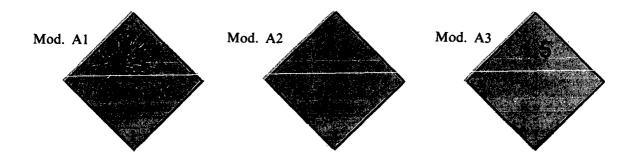
* Il numero della Divisione di pericolosità e il Gruppo di Compatibilità appropriati devono figurare in questo punto. Ad Es.: 1.1D.

** Il Gruppo di compatibilità appropriato deve figurare in questo punto. Ad Es.: G.

Mod. A4: **1.4S**

Per gli esplosivi della Divisione 1.4, Gruppo di Compatibilità S non è prescritta alcuna etichetta di pericolo. Ogni collo deve recare la scritta **1.4S.**

Etichetta di rischio sussidario esplosivo per le merci pericolose appartenenti alla classe 4.1 (solidi infiammabili) soggette a reazione spontanea e per le merci pericolose appartenenti alla classe 5.2 (perossidi organici), aventi proprietà esplosive).

Mod. D1
Mod. D2
Mod. D3
Mod. E1
COMBURENTE
5.1
Mod. E2
PEROSSIDO ORGANICO
5.2
Mod. F
TOSSICO
6
Mod. M
NOCIVO
(lontano dalle derrate alimentari)
6
Mod. N
MATERIE INFETTANTI
(in caso di danneggiamento e di perdita avvertire l'autorità sanitaria)
6
Mod. G1
RADIOATTIVO
I
7
Mod. G2
RADIOATTIVO
II
7
Mod. G3
RADIOATTIVO
III
7
Mod. H
CORROSIVO
8

86A3903

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1986.

Trasporto marittimo in colli di materie tossiche (classe 6.1); sostituzione della tabella sigla 6.1.167.1 (Dinitrotolueni).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Visto il proprio decreto 18 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, con il quale è stato, tra l'altro, inserito un nuovo prodotto (dinitrotolueni solidi o liquidi) tra le tabelle allegate alle norme particolari di cui sopra;

Considerato che gli ultimi emendamenti intervenuti nella normativa internazionale posta dall'International Maritime Organization (IMO), cui le norme particolari relative alla classe 6.1 si sono adeguate, hanno apportato alcune modifiche alla tabella relativa ai dinitrotolueni, di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, necessario sostituire tale tabella con un'altra, redatta secondo i citati ultimi emendamenti intervenuti nella normativa internazionale;

Ritenuto, infine, opportuno inserire, tra gli imballaggi ammessi per il trasporto del prodotto citato, anche un nuovo tipo di imballaggio, in adesione a quanto stabilito dalla normativa internazionale relativa al trasporto per ferrovia (RID) e per strada (ADR);

Decreta:

La tabella sigla 6.1.167.1, approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1983, è sostituita dalla seguente:

Sigla: 6.1.167.1

Pag. IMO: 6077 - *N° ONU*: 2038

Denominazione: DINITROTOLUENI (Metildinitrobenzeni)

Formula: $C_6H_3(NO_2)_2CH_3$

Caratteristiche: cristalli o fiocchi di colore giallo, insolubili in acqua. In questa tabella sono compresi gli isomeri 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- e 3,5-, aventi punto di fusione compreso tra 52°C e 93°C. La miscela di tre isomeri (dinitrotoluene 2,4-, 3,4-, 3,5-) è un liquido oleoso. Tossici per ingestione e per contatto con la pelle.

Imballaggi ammessi:

— per liquidi e solidi: tipi TN5 e; TN7 n; TN8 n;

— soltanto per i solidi: tipi TN2 a; TN9 e; TN10 a,

chiusi efficacemente, indicati all'art. 11 delle norme particolari relative alla presente classe.

Gruppo imballaggio: II

Etichetta: Mod. F

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte. Gli imballaggi TN2 a; TN9 e; TN10 a devono essere stivati protetti dal calore radiante.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte. Gli imballaggi TN2 a; TN9 e; TN10 a devono essere stivati protetti dal calore radiante.

Nota: gli imballaggi TN2 a; TN9 e; TN10 a non possono essere utilizzati per le materie suscettibili di fondere durante il trasporto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

86A3904

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651799) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.